

**Allegato A**  
**alla delibera n. 37/23/CONS del 22 febbraio 2023**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELLA PERSONA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 NOVEMBRE 2021, N. 208 (TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA  
AUDIOVISIVI)**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

**Art. 1**

*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“Autorità”**, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) **“Testo unico dei servizi di media audiovisivi”**, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (di seguito denominato Testo Unico);
- c) **“servizio di media audiovisivo”**: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Testo Unico;
- d) **“servizio di media radiofonico”**: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo Testo unico;
- e) **“fornitore di servizi di media”**, il fornitore di servizi come definito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico;
- f) **“programma”**: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. g), del Testo unico;
- g) **“CO.RE.COM”**, i Comitati regionali per le comunicazioni;
- h) **“Regolamento sanzioni”**, il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, approvato con la delibera n. 410/14/CONS, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

**Art. 2**

### *Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, del Testo unico, i criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana in modo da prevenire la violazione dei divieti di istigazione a commettere reati ovvero di apologia degli stessi, di cui al comma 1 del medesimo articolo.
2. Restano ferme le attribuzioni dell'Ordine dei giornalisti di cui al combinato disposto della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, relativamente ai propri iscritti.

### **Art. 3**

#### *Principi generali in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona*

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ferma la libertà d'informazione e la libertà di espressione di ogni individuo e il diritto di cronaca, sono tenuti ad assicurare il rispetto, nell'ambito dei programmi di informazione e di intrattenimento, dei principi fondamentali sanciti a tutela dei diritti fondamentali della persona.
2. La libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira – devono comunque conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona.

## **CAPO II**

### **Rispetto del principio di non discriminazione e contrasto ai discorsi d'odio**

### **Art. 4**

#### *Prevenzione della discriminazione e contrasto ai discorsi d'odio*

1. I servizi di media audiovisivi e radiofonici prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:
  - a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale;
  - b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, al fine di prevenire le violazioni dei divieti di cui al comma 1, devono indirizzare la programmazione, attenendosi ai seguenti criteri vincolanti:

- a) i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere espressioni verbali o para-verbali, immagini o elementi grafici suscettibili, in maniera diretta o indiretta, di istigare a commettere reati o effettuare apologia degli stessi nonché di offendere la dignità umana diffondere, incitare, propagandare oppure di giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, soprattutto nel caso di gruppi di minoranza o discriminati in virtù delle loro caratteristiche distintive, in un'ottica di bilanciamento di valori di pari rango, quali la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei diritti della persona;
- b) i programmi di informazione e di intrattenimento non devono contenere elementi suscettibili di determinare, in maniera diretta o indiretta, la deresponsabilizzazione dell'autore o la corresponsabilizzazione della vittima di violenza, di odio, di discriminazione o di lesione della dignità umana; nonché suscettibili di determinare in maniera diretta o indiretta qualsiasi altra forma di vittimizzazione secondaria o effetto di romanticizzazione, estetizzazione o eroticizzazione di dette condotte;
- b) in considerazione del contesto della trattazione, la diffusione di notizie e la trattazione di temi che possono riguardare soggetti a rischio di discriminazione devono conformarsi a criteri di verità, essenzialità e contenenza della notizia evitando il riferimento a dati relativi alla sfera privata delle persone quali l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura non rilevanti o pertinenti ai fini della cronaca;
- c) deve essere assicurato da parte dei direttori dei programmi e conduttori il tempestivo discostamento e riparazione rispetto alle dichiarazioni lesive della dignità della persona, dai discorsi d'odio o dalle forme comunicative inneggianti a violenza o alla commissione di reati, non prevedibili e inevitabili, o avvenuti in un contesto non sottoponibile a preventivo controllo del fornitore di servizi media;

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni previste dall'art. 8.

## **Art. 5**

### *Iniziative di contrasto alle violazioni dei diritti fondamentali della persona e ai discorsi d'odio*

1. La Rai, nel ruolo di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, anche in esecuzione al Contratto di Servizio, diffonde contenuti che

valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, privati, sono invitati a promuovere iniziative aventi ad oggetto i temi dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.

## **Art. 6**

### *Relazione sul monitoraggio*

1. Gli esiti del monitoraggio dei notiziari e dei programmi diffusi sui canali nazionali con riferimento al rispetto dei principi previsti dall'art. 4 del presente Regolamento sono riportati in un'apposita sezione del sito internet dell'Autorità.

## **CAPO III**

### **Vigilanza e sanzioni**

## **Art. 7**

### *Vigilanza e segnalazioni*

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento d'ufficio, avvalendosi anche della Guardia di Finanza e della Polizia postale, e, ove necessario, dei Comitati regionali per le comunicazioni.

2. L'Autorità persegue le relative violazioni d'ufficio o su segnalazioni presentate da associazioni o altre organizzazioni rappresentative degli interessi degli utenti e da associazioni ed enti statutariamente impegnate nella lotta alla discriminazione e nella tutela dei diritti fondamentali della persona. Tali soggetti, a pena di inammissibilità, devono indicare puntualmente le asserite violazioni attraverso una denuncia debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i dati necessari all'identificazione del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici responsabile della presunta violazione.

3. La segnalazione di cui al comma 2 va trasmessa all'Autorità all'indirizzo di posta certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it).

4. Trova applicazione, in quanto compatibile, il Regolamento sanzioni.

## **Art. 8**

### *Sanzioni*

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del Testo Unico e all'art. 4 del presente regolamento si applica, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g), del medesimo *Testo Unico*, la sanzione da 30.000 euro a 600.000 euro, determinata ai sensi del regolamento sanzioni dell'Autorità.
2. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale ed è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 9**

### *Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori*

1. I provvedimenti sanzionatori adottati per le violazioni del presente Regolamento sono comunicati all'Ordine professionale qualora nei fatti oggetto del provvedimento sanzionatorio siano coinvolti giornalisti.

## **CAPO IV**

### **Disposizioni finali**

## **Art. 10**

### *Pubblicazione*

1. I provvedimenti adottati dall'Autorità ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati sul sito web dell'Autorità.

## **Art. 11**

### *Rinvio*

1. Nei casi in cui siano accertate condotte che, pur non rientrando nell'ambito applicativo dell'art. 30 del *Testo Unico* e del presente regolamento risultano comunque vietate in virtù delle disposizioni di carattere generale contenute negli articoli 4, comma 1, e 9, comma 1, del *Testo Unico* al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di tutela della dignità della persona si applicano le disposizioni di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech approvato con delibera n. 157/19/CONS.

## **Articolo 12**

### *Clausola di rivedibilità*

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento, sentiti i soggetti interessati, alla luce della complessità e della novità della materia, nonché sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione.